



Segreteria del Direttore Generale

IL RETTORE

VISTA

la delibera n. 76 del 27 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Rettore di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell'Ateneo ai bandi emanati nell'ambito del PNRR, incluso la partecipazione alle nuove *legal entity* previste dalle varie misure, fermo restando la successiva ratifica negli Organi di Ateneo deputati;

PRESO ATTO che:

- con avviso pubblico n. 341 del 15 marzo 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha autorizzato la presentazione di proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- il predetto avviso prevede la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi sul territorio nazionale, sulle tematiche sotto riportate;
- l'importo dell'agevolazione concessa per ciascun Partenariato esteso è compreso tra un minimo di € 80.000.000,00 ed un massimo di € 160.000.000,00;
- in risposta al citato avviso n. 341/2022, l'Ateneo ha sottomesso 13 proposte progettuali, di cui 1 in qualità di capofila, come di seguito specificato:
 - PE1 *Future Artificial Intelligence Research (FAIR)*. Tematica: "Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali". Capofila: CNR;
 - PE2 *NEST Network 4 Energy Sustainable Transition*. Tematica: "Scenari Energetici del Futuro Capofila: Politecnico di Bari;
 - PE3 *RETURN - multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changing climate*. Tematica: Rischi ambientali, naturali e antropici. Capofila: Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - PE4 *National Quantum Science and Technology Institute*. Tematica: Scienze e tecnologie quantistiche. Capofila: Università di Camerino;
 - PE5 *CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society*. Tematica: Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività. Capofila: Università di Roma La Sapienza;
 - PE6 *BOSPHORHUS - BOrn-to-be-good and born-to-be-bad disease: a precision medicine Survey of PHeotypes and Outcomes based on Rational interrogation of HUman Samples* Tematica: Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione. Capofila: Università di Torino;
 - PE8 *Age-It - Ageing Well in an ageing society*. Tematica: Conseguenze e sfide dell'invecchiamento. Capofila: Università di Firenze;
 - PE9. *GROWING INCLUSIVE AND SUSTAINABLE (GRINS)*. Tematica: Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori. Capofila: Università di Bologna;
 - PE10 *ON Foods*. Tematica: Modelli per un'alimentazione sostenibile. Capofila: Università di Parma;
 - PE11 *3A-ITALY*. Tematica: Made-in-Italy circolare e sostenibile Capofila: Politecnico di Milano;
 - PE12 *MNESYS - A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*. Tematica: Neuroscienze e neurofarmacologia. Capofila: Università di Genova;

- PE13 *INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases*. Tematica: Malattie infettive emergenti. Capofila: Università di Pavia;
- PE14 *RESTART - REsearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART*. Tematica: Telecomunicazioni del futuro Capofila: Università di Roma Tor Vergata;

VISTA la delibera n. 34 del 31 maggio 2022 del Senato Accademico e la delibera n. 104 del 31 maggio 2022 del Consiglio di Amministrazione con le quali sono state ratificate le presentazioni delle proposte progettuali suddette così come sottomesse al Ministero dell'Università e della Ricerca, con la precisazione che, in caso di finanziamento si sarebbe proceduto a successivo esame dei passaggi propedeutici alla costituzione degli HUB previsti;

VISTO il decreto direttoriale n. 1243 del 2 agosto 2022 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato l'ammissione della proposta progettuale in discorso alla Fase 2 (art. 11, art. 12 e art. 13 dell'Avviso).

CONSIDERATO che il MUR ha successivamente comunicato, per le vie brevi, la necessità di ricevere entro il 25 settembre p.v. l'indicazione del Codice Fiscale della Società al fine di riportare l'anzidetto nel decreto di concessione delle agevolazioni.

VISTA l'e-mail del 12 settembre 2022 con cui la dott.ssa Marta Rapallini del CNR, soggetto Capofila del progetto, ha inviato la bozza dello Statuto della Fondazione di partecipazione denominata "FUTURE ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH" (FAIR) (Allegato 1), e comunicato che la complessiva quota di partecipazione a carico dell'Ateneo è pari a €10.000,00 (diecimila euro) che concorrerà a formare il fondo di dotazione della Fondazione.

VISTA l'e-mail del 15 settembre 2022 con cui la dott.ssa Marta Rapallini del CNR, soggetto Capofila del progetto ha comunicato che la costituzione della Fondazione di partecipazione è fissata per il 22 settembre p.v.

VISTA la bozza dello **statuto** della Fondazione, ricevuta soggetto Capofila del progetto del quale si evidenziano le principali disposizioni, rinviando all'allegato per il testo integrale:

- Ai sensi dell'art. 1 è costituita la Fondazione con «*denominazione: "Future Artificial Intelligence Research"*»;
- Ai sensi dell'art. 2 «*La sede legale della Fondazione è presso l'Area della Ricerca del CNR, Via G. Moruzzi 1, 56124 PISA.*»
- Ai sensi dell'art. 4 «*la Fondazione ha durata illimitata.*»
- Ai sensi dell'art.6 il patrimonio della Fondazione «è costituito:
 - a) un fondo di dotazione, indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 7 co. 1 dai membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

Il fondo di dotazione può essere aumentato, fino all'ammontare stabilito in sede di atto costitutivo in € 300.000,00 (trecentomilamila/00), sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera dell'Assemblea di Partecipazione su proposta del C.d.A.,

di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca.

b) un fondo di gestione costituito, al fine di finanziare le attività di ricerca scientifica in attuazione del programma di cui al bando MUR e le eventuali attività connesse ed accessorie, mediante:

- 1. fondi erogati dal MUR in attuazione del Bando MUR;*
- 2. redditi del capitale, avanzi e utili di gestione;*
- 3. utili delle eventuali società partecipate;*
- 4. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;*
- 5. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;*
- 6. eventuali liberalità provenienti da terzi;*
- 7. beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal C.d.A. e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;*
- 8. altre rendite immobiliari e finanziarie, comunque derivanti dal Fondo di Dotazione o dal Fondo di Gestione. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non potranno essere richiesti trasferimenti straordinari, aperture di credito né il rilascio di garanzie in funzione di ripianamento delle perdite.*

Ai sensi dell'art. 11 «Gli organi di amministrazione della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;*
- b) l'Assemblea di Partecipazione;*
- c) il Comitato Tecnico Scientifico;*
- d) Il Presidente della Fondazione;*
- e) Il Collegio dei revisori dei conti.»*

- Ai sensi dell'art. 21 « 1.L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti dell'Articolo 21 - Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilanci devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

3. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

3. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

4. Entro rispettivamente tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la fine dell'esercizio, gli schemi di Bilancio di cui al comma precedente vengono inviati all'Assemblea, affinché questa esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni. Qualora l'Assemblea non emetta parere entro 15 (quindici) giorni, il Bilancio si intende valutato con parere favorevole.

5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai membri della Fondazione ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale.

6. la Fondazione è tenuta ad espletare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'organo di vigilanza. Degli

impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

7. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

8. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Codice Civile, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono previste per il giorno 03 ottobre 2022;

RITENUTA la necessità di provvedere in via d'urgenza, al fine di consentire la partecipazione dell'Ateneo alla stipula dell'atto costitutivo della Fondazione.

VISTO l'art.14, comma 2, lett. j) dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 - È autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla costituzione della Fondazione "FUTURE ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH (FAIR)"

Art. 2 - È approvato il testo della bozza dello Statuto della predetta Fondazione, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.

Art. 3 - È approvato il conferimento della complessiva quota di partecipazione iniziale pari a € 10.000,00 (diecimila euro);

Art. 4 - Il Rettore ha ogni e più ampio potere di determinare patti e condizioni per la sottoscrizione, eventualmente anche in difformità dell'allegato testo di Statuto, ove si rendesse necessario.

Art. 5 - È autorizzata la delega alla prof.ssa Maria Chiara Carrozza, legale rappresentante del CNR, ad intervenire in rappresentanza dell'Ateneo, in sede di sottoscrizione, conferendole apposita procura notarile.

Il presente decreto, emanato d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Matteo Lorito

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario2022.....				
BUDGET ECONOMICO				
Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
n. Vincolo	Importo			
CoAn 90545	10.000,00	CA.04.41 06.03.02	Quote Associative	
Note:				

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario.....							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progett
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
Note:							

Ufficio: Segreteria del Direttore Generale
 Direttore Generale: dott. Alessandro Buttà
 Responsabile del procedimento:
 il Capo dell'Ufficio, dott.ssa Clara Campana
 Tel: 081.2536239

Per la copertura economico-finanziaria:
 Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
 Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano
 Unità organizzativa responsabile:
 Il Capo dell'Ufficio: F.F. Michele Codella
 L'addetto:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UFFICIO SEGRETARIA DEL DIRETTORE GENERALE
 DR/2022/3569 del 16/09/2022
 Firmatari: LORITO Matteo

STATUTO
della Fondazione di partecipazione
"Future Artificial Intelligence Research"

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata "Future Artificial Intelligence Research", in breve e di seguito anche indicata per brevità come "Fondazione FAIR", "Fondazione" o "FAIR". FAIR è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, per realizzare alcuni interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e innovative strategie di ricerca nel settore dell'Intelligenza Artificiale. A tal fine, non ha scopo di lucro e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.
2. La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura di Pisa e l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Pisa per lo svolgimento delle attività a carattere commerciale di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 2

SEDE

La sede legale della Fondazione è presso l'Area della Ricerca del CNR, Via G. Moruzzi 1, 56124 PISA. Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi operative in altre città italiane, presso le altre Università o Enti pubblici di ricerca (EPR) partecipanti al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022.

Art. 3

OGGETTO DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Fondazione si pone l'obiettivo di essere soggetto attuatore e referente unico ("*HUB*") nei confronti del soggetto finanziatore, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del "*Partenariato esteso*" (di seguito anche P.E.) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022. La Fondazione svolgerà la propria attività in collaborazione con i soggetti esecutori ("*Spoke*") coinvolti nella realizzazione del

Programma di ricerca del Partenariato Esteso, quali soggetti giuridici autonomi, pubblici o privati, presso cui saranno svolte le attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 (di seguito indicato anche come "Bando" o "Avviso").

2. La Fondazione, in quanto soggetto attuatore del Progetto, sarà assegnataria dei finanziamenti e svolgerà tutte le attività di cui all'art. 15 dell'Avviso MUR, tra cui la gestione delle agevolazioni concesse per lo svolgimento delle attività di ricerca fondamentale e applicata, trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca; le attività tecnico-scientifiche previste dalla proposta progettuale presentata al MUR in risposta all'Avviso saranno svolte avvalendosi dei soggetti che assumeranno il ruolo di "*Spoke*" e "*Affiliati allo Spoke*", come previsto dall'art. 4 dello stesso Bando. La Fondazione si propone, in particolare, di:
 - a) curare le attività di avvio, attuazione e implementazione del Partenariato esteso;
 - b) svolgere le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, verificando il rispetto delle regole del Bando da parte dei soggetti "*Spoke*" e dei loro affiliati "*Affiliati allo Spoke*";
 - c) ricevere le tranche di agevolazioni concesse, verificare e trasmettere al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro affiliati;
 - d) garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività anche mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.
3. In particolare la Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Partenariato Esteso svolge attività finalizzate a:
 - a) promozione e coordinamento di ricerche sia fondamentali sia applicative nel campo dell'intelligenza artificiale e delle relative aree, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
 - b) promuovere la creazione di un ecosistema nazionale in Intelligenza Artificiale (IA), coinvolgendo ricercatori, cittadini e imprese;
 - c) trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) alta formazione universitaria, ivi inclusi i corsi di dottorato in collaborazione con le imprese;
 - e) formazione professionalizzante e formazione continua;
 - f) diffusione di programmi di elevato valore culturale e di progetti di interesse per la ricerca scientifica a beneficio della società civile;
 - g) svolgimento di attività volte a favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità in cui opera la Fondazione e di mutuo scambio di conoscenza e collaborazioni

- con imprese, enti ed istituti pubblici o privati impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la promozione e la costituzione di start-up e spin-off;
- h) creare e mantenere la piattaforma dati e software italiana per la ricerca nell'ambito dell'IA così come previsto nella Strategia Nazionale in IA.
 - i) svolgimento di iniziative di comunicazione e divulgazione.
4. Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare agli scopi di cui sopra, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali o accessorie.
 5. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri.
 6. La Fondazione, per lo svolgimento dei propri scopi, conclude e stipula accordi, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici e/o privati e inoltre costituisce e/o partecipa a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati aventi personalità giuridica, purché non in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima. A tal fine la Fondazione adotterà propri regolamenti in materia.
 7. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
 8. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro (nei limiti di cui al presente statuto e alla legge):
 - a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
 - b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
 - c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
 - d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;

- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
 - g) nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.
9. La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività che saranno dall'organo amministrativo strettamente strumentali, accessorie o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, tra cui:
- a) compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto/scopo della Fondazione;
 - b) contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e società;
 - c) compiere operazioni mobiliari e immobiliari funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
 - d) compiere operazioni commerciali e finanziarie (escluso lo svolgimento delle attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.Lgs. 385/1993) funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
 - e) assumere, previa conforme deliberazione dell'Assemblea di Partecipazione di cui all'art. 14, quote di partecipazione in società con caratteristiche di spin-off della ricerca o start-up innovativa costituite dagli Atenei o dagli Enti pubblici di ricerca membri, nell'ambito delle attività conseguenti l'attuazione della proposta progettuale.
10. Eventuali utili derivanti alla Fondazione dallo svolgimento di attività commerciali saranno impiegati sia per la costituzione di riserve sia per il finanziamento delle attività della Fondazione.

Art. 4

DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Costituisce specifica fattispecie di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione FAIR il completamento delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 e delle relative attività di rendicontazione scientifica ed economica, inclusi eventuali obblighi di mantenimento per tutta la

durata del periodo nel corso del quale potranno essere effettuate attività di ispezione contabile (c.d. 'audit') da parte delle competenti autorità ministeriali.

Al verificarsi di tale specifica causa di estinzione l'organo di amministrazione delibererà in merito all'avvio della liquidazione o - qualora sia ritenuto utile ed opportuno in considerazione della prospettiva di prosecuzione delle attività scientifiche e di ricerca oltre il termine dei progetti PNRR- alla modifica del presente statuto o alla proposta all'autorità competente della trasformazione in altro soggetto giuridico in conformità a quanto previsto dagli artt.21, 22 e 23 e delle norme vigenti.

Art. 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- “Fondatori”, che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione o aderiscono entro 60 giorni lavorativi dalla sua stipula, versano i contributi ai fondi di dotazione e gestione previsti dallo statuto, contribuiscono in maniera rilevante all'organizzazione ed alla realizzazione dell'oggetto della Fondazione e designano i componenti dell'organo di gestione - C.d.A secondo le modalità definite nell'art. 12 c.1; possono essere membri fondatori tutti i soggetti pubblici e privati indicati nel Progetto FAIR ammesso al finanziamento nell'ambito del bando MUR n. 341/2022 che siano impegnati a partecipare alla costituzione dell'Hub all'atto di presentazione della proposta FAIR.
- “Partecipanti”, che versano i contributi (ai fondi di dotazione e gestione) ridotti come previsto dall'art. 7 per tale categoria e collaborano alle attività della Fondazione partecipando alle riunioni della Assemblea di Partecipazione. Possono essere membri partecipanti tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono, anche se non esclusivamente, attività di ricerca e /o innovazione in ambiti di interesse della Fondazione. L'ammissione dei Partecipanti è regolata dall'art. 8.

Art. 6

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a) un fondo di dotazione, indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 7 co. 1 dai membri della

Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

Il fondo di dotazione può essere aumentato, fino all'ammontare stabilito in sede di atto costitutivo in € 300.000,00 (trecentomilamila/00), sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera dell'Assemblea di Partecipazione su proposta del C.d.A., di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca.

- b) un fondo di gestione costituito, al fine di finanziare le attività di ricerca scientifica in attuazione del programma di cui al bando MUR e le eventuali attività connesse ed accessorie, mediante:
1. fondi erogati dal MUR in attuazione del Bando MUR;
 2. redditi del capitale, avanzi e utili di gestione;
 3. utili delle eventuali società partecipate;
 4. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 5. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;
 6. eventuali liberalità provenienti da terzi;
 7. beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal C.d.A. e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
 8. altre rendite immobiliari e finanziarie, comunque derivanti dal Fondo di Dotazione o dal Fondo di Gestione. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non potranno essere richiesti trasferimenti straordinari, aperture di credito né il rilascio di garanzie in funzione di ripianamento delle perdite.

Art.7

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO

1. I membri Fondatori di FAIR si impegnano a versare al fondo di dotazione, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, la somma di € 10.000.
2. I membri della Fondazione sono inoltre tenuti a versare al fondo di gestione una tantum entro il 31 dicembre 2022 gli importi così come illustrato nell'**Allegato 1**.
3. Per gli anni successivi il Consiglio di Amministrativo può prevedere incrementi al fondo di gestione sulla base dell'art. 15 c. 1 lettera e.
4. I contributi dei membri Partecipanti della Fondazione FAIR sono definiti dal C.d.A. all'atto della domanda di adesione.

5. In caso di perdite di gestione, alle Università pubbliche e agli Enti Pubblici di Ricerca non potranno essere richiesti contributi, comunque siano denominati o qualificati.

Articolo 8

ADESIONI SUCCESSIVE

1. L'ammissione di nuovi membri dovrà essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione a maggioranza dei suoi membri su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello statuto e di ogni altro atto di regolamentazione della Fondazione vigenti al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti della delibera che stabilisce le condizioni di ammissione ed in particolare al versamento della quota di adesione prevista per la categoria alla quale viene ammesso.
2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata con raccomandata A/R o PEC al Presidente della Fondazione.

Art.9

RECESSO

1. La qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi;
2. I membri, Fondatori o Partecipanti, possono sempre recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente dell'Assemblea di Partecipazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale;

Il recesso sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione di cui al comma precedente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Nel caso in cui il recesso comporti l'inadempimento delle obbligazioni contratte verso il MUR al momento della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso n. 341/2022, esso avrà efficacia dalla data di conclusione delle attività relative al programma di ricerca e innovazione previste dallo stesso Avviso e di assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione;

3. Il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto già versato sia al fondo di dotazione sia al fondo di gestione né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art.10

ESCLUSIONE DALLA FONDAZIONE

1. L'esclusione dalla Fondazione può essere deliberata solamente per i seguenti gravi motivi:
 - a) mancato versamento delle quote di cui all'art. 7;

- b) compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Fondazione, inclusa la violazione degli accordi o dei regolamenti relativi agli obblighi di riservatezza e alla tutela della proprietà intellettuale;
 - c) compimento di atti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali di qualsiasi genere;
2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- a) trasformazione, fusione e scissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - d) apertura di procedure di liquidazione;
 - e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
 - f) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.
3. L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del C.d.A. con la maggioranza assoluta dei membri calcolata non tenendo conto della partecipazione del membro della cui esclusione si tratta;
4. Nei casi previsti dal comma 1 lettera a), il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga;
5. La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata, a cura del Presidente;
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra. L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art.11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi di amministrazione della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Assemblea di Partecipazione;
- c) il Comitato Tecnico Scientifico;
- d) Il Presidente della Fondazione;
- e) Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di soggetto proponente del Programma di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022 e da quattro consiglieri. Di questi ultimi tre sono designati dai membri “Fondatori” di natura giuridica pubblica ed uno dagli altri Fondatori. La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dall’Assemblea di Partecipazione.
2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.
4. Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino a esaurimento del mandato in corso, con persona indicata dallo stesso soggetto che aveva nominato o designato il Consigliere sostituito.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono far parte di altri organi della Fondazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri o dal Collegio dei Revisori.
7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e del Collegio dei revisori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei partecipanti, essa verrà sospesa e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

occorre la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei voti dei presenti.

8. Gli incarichi di Consigliere e di Presidente possono essere revocati in caso di gravi, ripetuti inadempimenti dei doveri dell'ufficio, qualora compiano atti gravemente dannosi o pregiudizievoli per la Fondazione e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Partenariato per la quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tranne quelli riservati agli altri organi della Fondazione stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del parere del Comitato Tecnico-Scientifico, predispone il programma pluriennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione.
3. Spettano, inoltre, al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione. A esso pertanto compete, tra l'altro, di:
 - a) predisporre il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Partecipazione i bilanci preventivi e consuntivi, con il parere favorevole del Consiglio dei Revisori dei Conti;
 - b) deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
 - c) autorizza ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento delle milestones del Programma;
 - d) dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
 - e) delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni a singoli Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o ratifica delle attività;
 - f) deliberare le modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 22;
 - g) deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
 - h) definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione.

- i) propone i contributi ordinari e straordinari di cui all'art. 6 del presente Statuto all'Assemblea di Partecipazione che li delibera;
 - j) propone eventuali versamenti dei fondatori all'Assemblea di Partecipazione che li delibera; approva i regolamenti predisposti dal Presidente, sentito il parere dell'Assemblea di Partecipazione;
 - k) delibera in merito all'accettazione di donazioni, lasciti ereditari o finanziamenti comunque qualificati;
4. Il C.d.A. può nominare un Program Manager con compiti di supporto nella predisposizione e nell'attuazione delle deliberazioni dello stesso Consiglio, nell'elaborazione dei piani industriale - finanziario e scientifico della Fondazione, nel monitoraggio dell'attuazione degli interventi e nella rendicontazione delle spese sostenute dagli Spoke e degli Affiliati. Il Program Manager è selezionato dal Consiglio di Amministrazione, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione.
 5. Le deliberazioni del C.d.A., prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano Promotori e Partecipanti ancorché non intervenuti o astenuti o dissenzienti. L'eventuale impugnazione delle decisioni del C.d.A. è disciplinata in conformità all'art. 23 Codice Civile.
 6. Il C.d.A. può nominare un Direttore Generale di cui all'art. 20.

Art. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dalla totalità dei Fondatori e Partecipanti (in numero di uno per ciascuno), ognuno rappresentato dal proprio legale rappresentante o suo delegato, e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Ogni Fondatore o Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea di Partecipazione mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 7, ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di una delega.
3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
4. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante raccomandata a.r. o pec, o altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso altro mezzo, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata
6. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri della Fondazione;
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti;
8. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente, o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione dell'Assemblea sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
9. I membri del Consiglio di Amministrazione possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 15

POTERI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri della Fondazione che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea di Partecipazione:
 - a) approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) esprime parere in merito alle modifiche dello Statuto che il Consiglio di Amministrazione intenda deliberare;
 - c) determina le eventuali indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina i componenti dell'Organo di Controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne definisce i compensi;

- e) delibera gli eventuali versamenti a carico dei Fondatori e Partecipanti su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il Presidente della Fondazione;
- h) delibera in merito all'ammissione di nuovi membri;
- i) può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- j) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto;
- k) esercita gli altri compiti a essa riservati dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

Art. 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del C.d.A. è nominato dall'Assemblea di Partecipazione su designazione Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Presidente dura in carica tre anni e è rieleggibile per una sola volta;
2. Il Presidente ha poteri di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha inoltre i seguenti poteri:
 - convoca e presiede l'Assemblea di Partecipazione;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - sovrintende all'amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - predispone i regolamenti, trasmettendoli all'Assemblea di Partecipazione ed al CdA, rispettivamente per l'espressione del parere obbligatorio e per l'approvazione;
 - vigila sulla esecuzione delle delibere del Consiglio Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione;
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione
 - assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione;
 - Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.
3. Nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente designa il Vice Presidente tra i membri del CdA. Il Vice Presidente esercita, per la durata della carica del Presidente, le

attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

Art. 17

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea di Partecipazione su proposta del CdA.
2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea di Partecipazione che nomina i revisori designa, tra i revisori effettivi, il Presidente del Collegio.
3. I revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del C.d.A. convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
4. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei Revisori, subentrano i supplenti i quali restano in carica fino alla riunione del C.d.A. successiva, nel corso della quale si provvederà alla nomina dei nuovi Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. Il mandato dei nuovi nominati termina insieme a quello degli altri Revisori in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocato l'Assemblea di Partecipazione perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
5. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta un compenso, che sarà determinato con delibera dell'Assemblea di Partecipazione
6. Il Collegio è organo tecnico contabile della Fondazione cui spetta il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.

Art. 18

COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica, di ricerca e di innovazione della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico è obbligatorio per gli atti di programmazione pluriennale sull'attività scientifica;
2. Il Comitato scientifico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività di ricerca e innovazione del Partenariato Esteso, attraverso una verifica periodica degli stati di avanzamento del programma di ricerca, e di fornire al Consiglio di Amministrazione motivate relazioni in

merito. Predisporre con cadenza semestrale una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti e sugli obiettivi previsti e sul programma di attività da svolgere.

3. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione. Per tutta la durata del Partenariato Esteso, il CTS è composto da:
 - I coordinatori degli *Spoke*;
 - da un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - fino ad un massimo di 3 membri in rappresentanza delle Istituzioni pubbliche che partecipano alla Fondazione come Fondatori e che non siano già rappresentate nel CTS;
 - fino ad un massimo di 2 membri in rappresentanza delle aziende ed enti privati che partecipano alla Fondazione come Fondatori e che non siano già rappresentate nel CTS;
 - fino a massimo di 3 membri in rappresentanza di Istituzioni pubbliche operanti nei settori che interessano l'attività della Fondazione.
4. Il Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione che indica, tra i suoi membri, anche il Presidente del CTS;
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal suo Presidente, con PEC o posta elettronica non certificata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed è ammessa anche la partecipazione in via telematica;
6. I Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del CTS senza diritto di voto;
7. Il Comitato tecnico-scientifico ha durata triennale e scadenza coincidente con quella del mandato del Consiglio di Amministrazione, i componenti potranno essere confermati nell'incarico una sola volta;
8. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio;
9. Il Consiglio di Amministrazione può revocare uno o più membri del Comitato scientifico. In caso di revoca o decadenza di un membro del CTS, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 18.

Art. 19

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

Art.20

IL DIRETTORE GENERALE

1. il CdA può nominare, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione, un Direttore Generale della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
2. Il CdA può attribuire il ruolo di Direttore Generale della Fondazione al Program/Research Manager.
3. Il Direttore Generale svolge attività di gestione della Fondazione secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:
 - a) svolge funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) esercita funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, inclusa quella relativa all'assunzione del personale amministrativo della Fondazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del regolamento adottato dallo stesso CdA.;
 - d) cura la predisposizione, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, del budget previsionale sottoponendolo al parere del Comitato di indirizzo e predispone, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta trasmettendoli ai Revisori dei conti, al Comitato di indirizzo ed al C.d.A.
 - e) svolge le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera e devono essere formalizzati con provvedimento del Presidente.

Art. 21

DURATA E CHIUSURA DELL' ESERCIZIO

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli

articoli 2423 e seguenti dell'Articolo 21 - Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilanci devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

3. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
4. Entro rispettivamente tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la fine dell'esercizio, gli schemi di Bilancio di cui al comma precedente vengono inviati all'Assemblea, affinché questa esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni. Qualora l'Assemblea non emetta parere entro 15 (quindici) giorni, il Bilancio si intende valutato con parere favorevole.
5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai membri della Fondazione ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale.
6. la Fondazione è tenuta ad espletare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'organo di vigilanza. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al Consiglio di Amministrazione.
7. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
8. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Codice Civile, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

Art. 22

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal CdA e presentate dal Presidente e approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole obbligatorio e vincolante dell'Assemblea di Partecipazione, comunque acquisite le delibere favorevoli degli organi competenti dei membri della Fondazione aventi natura giuridica di Enti Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche.
2. La delibera di approvazione della modifica dovrà essere deliberata dal CdA con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri.

Art. 23

ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 27 Codice Civile, in caso di sospensione o revoca totale dell'agevolazione prevista dall'Avviso MUR. Costituisce specifica fattispecie di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione FAIR il completamento delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 e delle relative attività di rendicontazione scientifica ed economica, inclusi eventuali obblighi di mantenimento per tutta la durata del periodo nel corso del quale potranno essere effettuate attività di ispezione contabile (c.d. 'audit') da parte delle competenti autorità ministeriali.
2. Il C.d.A., prendendo atto del verificarsi di una causa di scioglimento, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione -- con particolare riferimento al secondo periodo del comma precedente -- il CdA potrà deliberare la variazione dell'oggetto sociale o la proposta di trasformazione ai sensi dell'articolo successivo.
3. Con la delibera di scioglimento il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dispone la devoluzione del patrimonio ad altri Enti, con preferenza per le fondazioni universitarie costituite dai membri della Fondazione stessa, che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
4. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
- 5.

Art. 24

TRASFORMAZIONE

Il CdA, previa acquisizione delle delibere favorevoli degli organi competenti dei membri aventi natura giuridica di Enti Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche e con il parere favorevole obbligatorio del comitato di indirizzo, può deliberare in merito alla proposta di trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi degli artt. 42bis, 2500 octies Codice Civile, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 Codice Civile.

Art.25

CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art.26
NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserveranno il Codice Civile e le altre leggi vigenti.

ALLEGATO 1 allo Statuto della Fondazione FAIR

Contributi una tantum dei membri della Fondazione al fondo di gestione entro il 31 dicembre 2022
(Art. 7 comma 2 dello Statuto)

<i>Consiglio Nazionale delle Ricerche</i>	30.000 €
<i>Bracco Imaging S.p.A.</i>	
<i>Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica</i>	
<i>Expert.ai S.p.A.</i>	
<i>Fondazione Bruno Kessler</i>	20.000 €
<i>INTESA SANPAOLO S.P.A.</i>	
<i>Istituto Italiano di Tecnologia</i>	20.000 €
<i>ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE</i>	10.000 €
<i>Leonardo S.p.A.</i>	
<i>Lutech S.p.A.</i>	
<i>Politecnico di Milano</i>	30.000 €
<i>Politecnico di Torino</i>	30.000 €
<i>Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati</i>	5.000 €
<i>Scuola Normale Superiore</i>	5.000 €
<i>Università Campus Bio-Medico</i>	5.000 €
<i>Università degli Studi di Bari Aldo Moro</i>	30.000 €
<i>Università degli studi di Modena e Reggio Emilia</i>	
<i>Università degli Studi di Napoli Federico II</i>	30.000 €
<i>Università degli Studi di Roma La Sapienza</i>	30.000 €
<i>Università della Calabria</i>	30.000 €
<i>Università di Bologna</i>	30.000 €
<i>Università di Catania</i>	20.000 €
<i>Università di Pisa</i>	30.000 €
<i>Università di Trento</i>	20.000 €